

## **VISITE MEDICHE DI CONTROLLO E FASCE DI REPERIBILITÀ PER DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA**

Il quadro normativo vigente ha uniformato la disciplina delle visite mediche di controllo per tutto il pubblico impiego, ivi compreso il comparto Difesa e Sicurezza.

Attualmente:

le visite fiscali sono gestite in forma centralizzata dall'INPS;  
tutti i dipendenti pubblici assenti per malattia sono tenuti al rispetto delle fasce di reperibilità;  
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non comporta esonero automatico.

Le fasce di reperibilità sono:

10:00 – 12:00

17:00 – 19:00

Durante tali orari, il dipendente deve rendersi disponibile presso il domicilio indicato per eventuali controlli, tutti i giorni della settimana compreso i festivi.

L'esonero dall'obbligo di reperibilità è previsto esclusivamente nei seguenti casi:

- patologie gravi con terapie salvavita;
- invalidità pari o superiore al 67%;
- infortunio sul lavoro;
- ricovero ospedaliero o day hospital.

La “causa di servizio” non rientra tra le ipotesi di esonero automatico, salvo specifica certificazione medica che ne giustifichi l'esclusione.

La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui:

- l'obbligo di reperibilità ha carattere generale;
- le deroghe sono tassative;
- l'irreperibilità ingiustificata può comportare sanzioni.

### **Conclusioni**

Il personale del pubblico impiego, inclusi i Carabinieri, assente per malattia — anche se dipendente da causa di servizio — è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità, salvo i casi espressamente previsti.

Per opportuna conoscenza.

Colleferro 25 marzo 2026

Il Presidente  
Dott. Remo Paniccia



Il Consigliere Nazionale  
Giovanni Saglimbene

